

8.2.14.3.4. 16.3.1 Coop. tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale.

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la creazione di nuove forme di cooperazione tra piccoli operatori per:

- ~~organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della competitività al fine di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente;~~
- ~~per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.~~
- favorire l'organizzazione dei processi di lavoro in comune per condividere impianti e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della competitività al fine di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, e
- favorire lo sviluppo e/o la commercializzazione dei servizi turistici inerenti al turismo rurale ed enogastronomico.
-

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

~~Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata come incentivo alla cooperazione.~~

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6 coprendo anche i costi che fanno riferimento ad altre misure.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti *de minimis*.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

~~Partenariato, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituito da “piccoli operatori” in numero minimo di due ossia imprese agricole e forestali, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, singole o associate, che rispondono ai criteri delle micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.~~

I beneficiari dell'intervento sono partenariati, nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituiti da “piccoli operatori” in numero minimo di almeno due, che rispondono ai criteri delle micro imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del settore agricolo (produzione e trasformazione), del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione e turistico/agro-turistico, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali.

~~Sono beneficiari della presente sottomisura anche le associazioni di agricoltori per la realizzazione di “investimenti collettivi” come definiti nella sottomisura 4.1. del programma.~~

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione, nonché i costi relativi alle attività di cooperazione propedeutiche alla realizzazione del progetto, ossia i costi per organizzare processi di lavoro in comune, condividere impianti e sviluppare e commercializzare servizi turistici.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I cooperanti devono predisporre un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando le imprese partecipanti, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- ~~numero nuovi posti di lavoro creati con il progetto;~~
- numero aziende agricole condotte da giovani agricoltori
- numero imprese cooperanti;
- area di intervento con priorità per le aree D e le aree interne (SNAI)

~~Viene attribuita una priorità assoluta ai progetti di cooperazione volti alla predisposizione e realizzazione di "investimenti collettivi" realizzati da "associazioni di agricoltori" nell'ambito applicativo della misura 4.1.~~

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per la cooperazione.

Il sostegno è versato sotto forma di importo globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno previsti da detta misura.

Il costo massimo ammissibile è di € 50.000,00 a progetto.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali